

**REGOLAMENTO DEL SISTEMA DELLE RISERVE NATURALI REGIONALI**
“Padule di Fucecchio” (FI-PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e
relative Aree contigue**TITOLO I**
DISPOSIZIONI GENERALI E GESTIONALI

Art.1 – Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia

Art.2 – Finalità

Art.3 – Emblema delle Riserve naturali

Art.4 – Gestione delle Riserve naturali

TITOLO II
NORME DI ATTUAZIONE**CAPO I – DISCIPLINA DELLE RISERVE NATURALI**

Art.5 – Norme generali

Art.6 – Destinazione urbanistica

Art.7 – Divieti

Art.8 – Possibilità di deroga

Art.9 – Attività e interventi consentiti o consentiti con nulla osta

CAPO II – DISCIPLINA DELLE AREE CONTIGUE

Art.10 – Ambito di applicazione e contenuto

Art. 11 – Disciplina degli assetti edilizi ed urbanistici

Art.12 – Disciplina degli assetti infrastrutturali

Art.13 – Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo – attività vietate

Art. 14 - Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo – attività consentite previo nulla osta/atto di assenso dell'Ente gestore

Art.15 - Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo – attività consentite

CAPO III – STRUMENTI ATTUATIVI PER L'USO E LA VALORIZZAZIONE DELLE
RISORSE AMBIENTALI DELLE RISERVE E DELLE AREE CONTIGUE

Art. 16 – Disciplinari e Piani di azione – attività agricole, gestione habitat palustri, gestione idraulica, controllo specie aliene, attività venatorie e alieutiche.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art.17 – Nulla Osta, autorizzazioni ed atti di assenso nelle riserve e nelle aree contigue

Art.18 – Danni ed indennizzi

Art.19 – Vigilanza e sanzioni

Art.20 – Programmazione dell'Ente gestore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E GESTIONALI

**Art. 1****Ambito di applicazione, contenuto ed efficacia**

1. Le presenti norme costituiscono il Regolamento delle Riserve Naturali Regionali “Padule di Fucecchio” (Fi), “Padule di Fucecchio” (Pt) e “Lago di Sibolla” (Lu) e relative Aree contigue, come istituite rispettivamente con Del.C.P. Firenze n. 116/1996 e 136/1998; Del.C.P. Pistoia n.61/1996 e 141/2013; Del.C.P. Lucca n. 48/1996 e individuate nella cartografia allegata al presente atto.
2. Il perimetro delle Riserve naturali e delle relative Aree contigue riportato nell’allegato cartografico, acquisito sulle nuove basi cartografiche regionali (CTR) e con esse congruente, è depositato, ai sensi del decreto dirigenziale 7 giugno 2005, n. 3212, in formato digitale, quale archivio geografico ufficiale, presso il Settore Sistema informativo territoriale ed ambientale (SITA) della Regione Toscana, cui ne è demandata la conservazione, la manutenzione e la diffusione, nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
3. Nelle Riserve naturali regionali il presente regolamento opera nei termini previsti dall’art. 49 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale” disciplinando l’esercizio delle attività consentite entro il territorio delle stesse in conformità ai principi stabiliti dall’articolo 11 commi 2, 3, 4 e 5 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".
Nelle Aree contigue il presente regolamento opera nei termini previsti al comma 3 dell’articolo 55 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 sopra richiamata.
4. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2 e il rispetto dei caratteri naturalistici, paesaggistici e storico-culturali del territorio in oggetto, il Regolamento disciplina in particolare:
 - le attività compatibili;
 - le opere e gli interventi consentiti;
 - le modalità di fruizione, i comportamenti dei visitatori, dei residenti e di chiunque operi nell’Area protetta.
5. Nell’ambito del territorio delle Riserve naturali il presente regolamento opera attraverso norme generali (art.5), divieti (art.7) e mediante l’individuazione delle attività sempre consentite (art.9, comma 1) e di quelle consentite mediante nulla osta (art.9, comma 2).
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 49 e 55 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30, dell’articolo 23 della L.R. 12 gennaio 1994, n.3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e dell’articolo 32 della L. 394/1991, il regolamento detta inoltre direttive e prescrizioni per l’esercizio delle attività e per l’uso sostenibile delle risorse naturali nelle Aree contigue delle Riserve naturali. In particolare il regolamento individua direttive e prescrizioni per la disciplina degli assetti edilizi e urbanistici (art.11) e infrastrutturali (art.12), e per la disciplina d’uso delle risorse attraverso l’individuazione delle attività vietate (art.13), consentite previo nulla osta o atto di assenso dell’Ente gestore (art.14) o sempre consentite (art.15).
7. Per il territorio delle Riserve e delle Aree contigue il regolamento individua inoltre appositi strumenti attuativi nei Disciplinari e Piani di azione relativi a specifiche tematiche e attività, come descritti all’articolo 16.
8. Per le porzioni di territorio interne al Sistema Natura 2000 si applicano i contenuti delle Misure di



conservazione di cui alle Delibere di Giunta regionale 16 giugno 2008, n. 454 e 15 dicembre 2015, n. 1223 nonché dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 vigenti.

9. Il Regolamento si conforma, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, alla integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all'articolo 88 della LR 65/2014, come approvato con Del.CR 27 marzo 2015, n.37 e ss.mm.ii.

10. Il Regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano le Riserve naturali e per la pianificazione territoriale delle Province, della Città metropolitana e dei Comuni ai sensi del comma 8 dell'articolo 49 della L.R.30/2015 ed in coerenza con la disciplina dell'integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico.

11. Il presente Regolamento acquista efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Gli Enti locali interessati sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti e i propri strumenti urbanistici. Nelle more dell'adeguamento le disposizioni del Regolamento prevalgono su quelle degli Enti locali tenuti alla loro applicazione, ivi compreso le eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici. E' comunque fatta salva la disciplina avente contenuto più restrittivo.

Art. 2

Finalità

1. Le norme del presente Regolamento, riferite all'ambito territoriale di cui all'articolo 1, considerate anche le esigenze di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 (ZSC/ZPS e ZSC) e della Zona umida di importanza internazionale (RAMSAR), perseguono le seguenti finalità:

- a) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali in tutte le loro componenti (ecosistemi, habitat, specie animali e vegetali) con particolare riguardo al miglioramento della qualità delle acque, degli ecosistemi palustri e lacustri e dei boschi planiziali e subplaniziali;
- b) il mantenimento e, ove necessario, la ricostituzione, di un ambiente favorevole alla sosta e alla permanenza della fauna selvatica, ornitica, ittica e della fauna minore autoctona, anche attraverso l'ottimizzazione dei livelli minimi estivi delle acque;
- c) la tutela e il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi degli apporti idrici affluenti nelle aree umide delle Riserve naturali e delle relative aree contigue;
- d) il mantenimento, la riqualificazione e l'eventuale ricostituzione, delle associazioni vegetali caratteristiche dell'ambiente palustre, delle alberature lungo gli argini principali, nonché il controllo sulla diffusione delle elofite e di eventuali specie aliene invasive;
- e) la riduzione degli impatti delle attività agricole intensive, l'utilizzo di tecniche ecocompatibili nelle attività agro-silvo-pastorali, la promozione dell'agricoltura biologica e/o integrata, e il miglioramento della compatibilità ambientale delle attività venatorie ed alieutiche;
- f) la promozione delle attività economiche compatibili e dell'occupazione locale e segnatamente di quelle del turismo eco-compatibile, valorizzando le attività di fruizione naturalistica e di divulgazione ambientale;
- g) la realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, finalizzati alla conoscenza e al miglioramento dell'equilibrio naturale degli ecosistemi e dei paesaggi, con particolare riguardo alle associazioni vegetali, agli habitat e alle specie caratteristiche degli ecosistemi palustri e lacustri;
- h) il miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l'incentivazione delle attività culturali, promozionali, educative collegate alla fruizione ambientale sostenibile, nonché mediante la corretta utilizzazione delle risorse naturali;
- i) il recupero delle attività artigianali di tradizione locale o comunque connesse all'utilizzazione eco-compatibile delle risorse locali;
- l) la conservazione delle caratteristiche naturalistiche dell'area, anche attraverso il controllo, e



l'eventuale eradicazione, delle specie animali e vegetali aliene che possono compromettere la salvaguardia dell'ecosistema tutelato;

m) la tutela e gestione del paesaggio del complessivo sistema del Padule di Fucecchio, del Lago di Sibolla e delle pianure agricole circostanti, anche in attuazione dei contenuti del Piano paesaggistico regionale; il mantenimento e miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica delle Aree contigue e dei collegamenti ecologici tra le diverse aree umide;

n) la valorizzazione dei servizi ecosistemici offerti dal territorio e dai suoi ecosistemi.

2. Costituiscono inoltre specifiche finalità delle Riserve naturali in oggetto la conservazione, valorizzazione e promozione delle componenti e dei valori del Patrimonio naturalistico-ambientale regionale, di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2015, con particolare riferimento a:

- Siti appartenenti alla Rete ecologica europea, denominata "Rete Natura 2000", istituiti ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE ed in attuazione del regolamento emanato con DPR 8 settembre 1997, n. 357;

- Aree di collegamento ecologico funzionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del DPR 357/1997, nonché gli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata dal Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico, di cui all'articolo 88 della L.R. 65/2014;

- Specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82 della L.R. 30/2015;

- Zone unide di importanza internazionale RAMSAR, ai sensi dell'articolo 76 della l.r. 30/2015.

Art. 3

Emblema delle Riserve Naturali

1. L'emblema delle Riserve Naturali è costituito da un logo che sarà definito con modalità proprie successivamente all'approvazione del presente regolamento e che farà riferimento alle caratteristiche ambientali del sistema territoriale del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla.

L'uso del logo è disciplinato dall'articolo 61 della L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale".

Art. 4

Gestione delle Riserve Naturali

1. La gestione delle Riserve naturali è di competenza della Regione (Ente gestore) ai sensi degli articoli 14, comma 3 e 46, comma 3 della L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale".

2. Ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della l.r. 30/2015 per la gestione della Riserva naturale regionale la Regione può avvalersi, previa stipula di convenzione, dei Comuni, anche in forma associata, nonché delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della L. 394/1986 nei casi e con le modalità specificate al comma 4, lett. c) dell'articolo 12 della l.r. 30/2015.

3. Per la gestione delle Riserve naturali la Regione potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico della Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità di cui all'articolo 9 della LR 30/2015.

4. La Regione garantisce una gestione coordinata con quella delle altre Riserve naturali regionali e con quella dei Parchi Regionali in un'ottica di sistema e si adopera per perseguire una gestione coordinata con le Aree protette di interesse nazionale.

5. In conformità ai principi sanciti dall'articolo 22 della L. 394/91, la gestione delle Riserve naturali



valorizza la partecipazione delle Comunità locali e in particolare la partecipazione attiva dei Comuni, e il coinvolgimento delle Associazioni e degli Organismi di rappresentanza sociale ed economica presenti sul territorio.

6. Al fine di promuovere specifiche forme di confronto con gli Enti, le Associazioni e gli Organismi di rappresentanza sociale ed economica che operano nel territorio e acquisire le istanze e le proposte dei portatori di interessi anche in merito ad iniziative e programmi di intervento, è istituito il Tavolo di confronto per la gestione del sistema delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla, rappresentativo degli Enti e dei vari portatori di interesse presenti sul territorio.

7. La Giunta Regionale, con specifico regolamento, definisce la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di Confronto di cui al comma 6.

8. La partecipazione al Tavolo è prevista a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

9. Ai sensi dell'articolo 59 della l.r. 30/2015 il Soggetto gestore delle Riserve naturali può costituire un apposito "Albo degli amici delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla" al quale possono iscriversi i singoli cittadini e le associazioni che intendono, in forma volontaria, prestare attività o assumere iniziative di collaborazione, di pubblicizzazione e di sensibilizzazione riguardo alla conoscenza, valorizzazione e conservazione degli ambienti naturali delle Riserve naturali.

TITOLO II NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I - DISCIPLINA DELLE RISERVE NATURALI

Art. 5 Norme generali

1. Le Riserve naturali sono costituite da aree di proprietà pubblica e privata poste nei Comuni di Fucecchio (Fi), Ponte Buggianese (Pt) e Altopascio (Lu), così come delimitate nella cartografia allegata.

2. Ove non diversamente specificato la disciplina di cui al presente capo opera nell'intero ambito geografico delle Riserve Naturali di cui al comma 1.

3. La disciplina contiene prescrizioni per l'esercizio delle attività consentite nelle aree di Riserva naturale e il divieto di attività e interventi di trasformazione del territorio e dell'ambiente naturale, compreso quelli che, anche senza modifiche dell'esteriore aspetto dei luoghi, possono avere un impatto negativo sugli ecosistemi, gli habitat, le specie vegetali e animali e i valori paesaggistici e storico-culturali.

4. La disciplina stabilisce anche gli interventi fatti salvi o consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, le eventuali possibilità di deroghe, nonché le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta.

5. Oltre ai contenuti normativi del presente regolamento, di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9, all'interno del territorio delle Riserve Naturali regionali si applicano le prescrizioni di cui all'art. 48 della L.R. 30/2015, e in particolare quanto riportato ai commi 6,7,8 del presente articolo.



6. Nel territorio delle Riserve naturali sono vietate:

- a) le attività non consentite nelle Riserve naturali statali di cui all' articolo 17, comma 2, della L. 394/1991;
- b) l'attività venatoria e l'apertura di cave, miniere e discariche;
- c) l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, ad eccezione della realizzazione di nuove infrastrutture, di nuove opere edilizie e di ampliamenti di costruzioni esistenti, quando indispensabile al conseguimento delle finalità delle stesse Riserve naturali come individuate dagli atti istitutivi e dal regolamento.

7. Nelle aree delle Riserve naturali sono ammessi:

- a) i mutamenti di destinazione d'uso non contrastanti con le finalità della riserve medesime;
- b) le utilizzazioni produttive tradizionali coerenti con le finalità delle riserve, nonché quelle ecocompatibili;
- c) gli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali, ai sensi dell'articolo 22, comma 6 della L. 394/1991.

8. Nelle Riserve naturali si applicano altresì i divieti di cui all'articolo 11, comma 3, della L. 394/1991, fatte salve le norme più restrittive disciplinate dal presente regolamento.

Art. 6

Destinazione urbanistica

1. Negli strumenti urbanistici dei Comuni interessati le aree interne alle Riserve naturali, sono classificate, ai sensi del D.M. 2 Aprile 1968 n.1444, come Zona omogenea E (Aree agricole).

Art. 7

Divieti

1. Oltre ai divieti stabiliti dall'articolo 48 della l.r. 30/2015, nelle Riserve naturali sono vietate le seguenti attività e interventi:

- a) l'accesso pedonale, ad eccezione di quanto stabilito al successivo articolo 9;
- b) l'accesso di veicoli e barchini a motore, nonché il transito e la sosta degli stessi, ad eccezione di quanto stabilito al successivo articolo 9 e ad esclusione della Riserva del Lago di Sibolla per la quale tale accesso è ammesso solo per i mezzi di soccorso, di pattugliamento e vigilanza nonché per l'esecuzione di interventi manutentivi e di monitoraggio;
- c) la sottrazione di superficie agli ecosistemi naturali e agli habitat palustri, sia tramite il prosciugamento artificiale degli stessi, sia attraverso l'estensione di pratiche colturali di qualunque tipo, comprese quelle stagionali;
- d) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi sostanza chimica, fatti salvi quelli eventualmente necessari per l'esecuzione di interventi di conservazione coerenti con le finalità delle Riserve, o mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biologici e naturali;
- e) l'abbandono di rifiuti;
- f) l'introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, ad eccezione di quanto previsto al punto h);
- g) l'esercizio dell'attività venatoria e della pesca;
- h) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, fatti salvi i prelievi faunistici e ittici, a scopo di cura, di studio e di ricerca scientifica, di contenimento/eradicatione di specie aliene o problematiche ed eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, ai sensi dell'articolo 22, 6 comma, della L. 394/1991;
- i) il taglio, la raccolta, il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, fatto salvo il taglio selettivo



della vegetazione elofitica (sfalcio periodico della cannuccia di padule) da attuarsi come previsto all'articolo 9, la raccolta o asportazione di torba e di sfagni fatto salvo quella necessaria per fini scientifici;

l) la gestione delle risorse forestali nella forma di governo del ceduo. Gli interventi sono ammessi esclusivamente con carattere di restauro ambientale;

m) l'introduzione di specie animali domestiche o da pascolo nonché di specie animali e vegetali alloctone invasive, ai sensi dell'articolo 80, comma 7 della l.r. 30/2015 nonché dell'Elenco Unionale definito in attuazione del Reg. UE 1143/2014;

n) le trasformazioni morfologiche, l'apertura e l'esercizio di cave anche di prestito, di miniere e di discariche di qualunque tipo, nonché l'asportazione di suolo e di minerali, compreso l'humus, fatte salvo le trasformazioni morfologiche necessarie per la ricostituzione degli ecosistemi palustri;

o) la modificazione del regime delle acque e il loro prelievo, fatte salve le modifiche necessarie per la ricostituzione degli ecosistemi palustri. In considerazione della particolare vulnerabilità del biotopo umido della Riserva Naturale del Lago di Sibolla in tale area è fatto inoltre divieto di:

- realizzazione di derivazioni idriche, con utilizzo e restituzione finale delle acque;
- restituzione di acque, anche provenienti da impianti di depurazione o filtraggio, fatto salvo quelle per le quali è dimostrato un apporto positivo in termini di qualità ambientale delle acque del lago;
- apertura di impianti di emungimento idrico e di pozzi;

p) l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, compreso l'abbruciamento della cannuccia di palude e di residui vegetali in generale;

q) il sorvolo di qualsiasi tipo di velivolo o mezzo aereo, droni o aereomodelli, fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo o per finalità inerenti lo studio e la conservazione degli ecosistemi naturali;

r) il campeggio e la balneazione;

s) le iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche, salvo quelle necessarie per la identificazione, la gestione e la valorizzazione delle Riserve naturali;

t) la variazione di destinazione d'uso, se in contrasto con le finalità delle Riserve naturali; la realizzazione di nuove costruzioni edilizie, annessi agricoli, serre, comprese quelle con copertura stagionale, fatto salvo il restauro conservativo e il consolidamento strutturale degli immobili esistenti; la realizzazione di aree di parcheggio e di sosta;

u) la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali in superficie e di attrezzature, fatte salve quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di studio, di ricerca, culturali, promozionali, educative e del tempo libero in generale, oltre che i percorsi e le strutture idonee per persone con disabilità o mobilità ridotta;

v) al fine della prevenzione dell'inquinamento atmosferico e dell'abbassamento del tasso di sostanze nocive di ricaduta, gli insediamenti produttivi assoggettati alla normativa del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii e ricadenti entro la fascia esterna profonda 500 m. misurata in proiezione orizzontale dai confini della Riserva naturale del Lago di Sibolla dovranno essere dotati di adeguati sistemi di filtraggio dei fumi, adeguandosi ai limiti minimi di accettabilità di cui al Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria.

Art. 8

Possibilità di deroga

1. Oltre agli interventi fatti salvi, l'Ente gestore può autorizzare attività o interventi in deroga ai divieti di cui all'articolo precedente quando lo ritenga necessario a fini di ricerca scientifica, per la ricostituzione di habitat o di equilibri floro-faunistici o per la messa in atto di interventi di necessari alla regimazione delle acque e alla salvaguardia idrogeologica.

Art. 9

Attività e interventi consentiti o consentiti con nulla osta



1. Sono sempre ammesse, fatti salvi i diritti di terzi, e non necessitano di nulla osta le seguenti attività:

- a) l'accesso, sia pedonale che a mezzo barchino, condotto a mano o con motore elettrico, da parte:
- dei proprietari dei terreni nell'area di Riserva naturale e loro familiari;
 - dei titolari di diritti reali diversi dalla proprietà i loro familiari e gli incaricati di pubblico servizio;
 - delle guide ufficialmente riconosciute ai sensi della L.R. 20 dicembre 2016, n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale";
 - dei visitatori delle Riserve esclusivamente lungo i percorsi a tal fine individuati e segnalati. Per le visite di gruppi di oltre 15 persone e per scolaresche è fatto obbligo della presenza di una guida ufficialmente riconosciuta ai sensi della L.R. 86/2016;
 - del personale incaricato della vigilanza, controllo e soccorso compreso il pronto intervento e la vigilanza sulle opere di bonifica da parte del Consorzio di bonifica e dell'Autorità idraulica competente;
 - del personale incaricato di compiere interventi o attività autorizzate dall'Ente gestore;
- b) l'accesso, il transito, la sosta dei veicoli a motore necessari per attività di vigilanza, controllo e soccorso, compreso il pronto intervento e la vigilanza sulle opere di bonifica da parte del Consorzio di bonifica e dell'Autorità idraulica competente, e per compiere interventi o attività autorizzate dall'Ente gestore;
- c) lo sfalcio della vegetazione presente sulla parte sommitale degli argini perimetrali del Fosso del Terzo;
- d) la manutenzione ordinaria delle sfagnete della Riserva del Lago di Sibolla eseguita obbligatoriamente mediante sfalcio manuale della vegetazione infestante e rimozione del materiale di risulta. In nessun caso si dovranno tagliare le felci che crescono sulle sfagnete. Il periodo di intervento deve essere compreso fra il 15 di settembre ed il 15 di ottobre;
- e) lo sfalcio di canneti e cariceti della Riserva del Lago di Sibolla preferibilmente effettuato con un natante munito di barra falciante, con rimozione del materiale di risulta e periodo di esecuzione compreso fra il 1 novembre e il 28 febbraio. Ove risulti impossibile procedere a mezzo di un natante, lo sfalcio può essere eseguito a mano o con un mezzo meccanico su gabbie ed equipaggiato con barra falciante o trinciastocchi. Il piano di taglio deve essere ad almeno 30 cm dal suolo e comunque più alto dei gerbi si sarellino che non devono essere mai danneggiati nella loro parte basale. Eventuali piante di felce ed alberi segnalati dall'Ente gestore devono essere rispettati. Nel caso di sfalcio manuale o con un trattore, il periodo di esecuzione deve essere compreso fra il 15 agosto ed il 30 ottobre.

2. Sono ammesse, fatti salvi i diritti di terzi, e necessitano di nulla osta le seguenti attività:

- a) la gestione della vegetazione palustre, con particolare riferimento alle formazioni a dominanza di cannuccia di palude (*Phragmites australis*), realizzata mediante sfalcio, da effettuarsi nel periodo compreso dal 10 agosto a una settimana prima dell'apertura della stagione venatoria; le attività di sfalcio della vegetazione palustre possono essere anticipate al 1 agosto se previste nell'ambito di specifici progetti di conservazione di habitat e specie.

Sono fatte salve forme diverse di gestione del canneto coerenti con le finalità di cui all'articolo 2 individuate nell'ambito del disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre nelle riserve naturali e nelle aree contigue di cui all'articolo 16 comma 3;

- b) gli interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti e del reticolo idrografico minore di competenza del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Gli interventi di manutenzione devono comunque escludere il taglio della vegetazione nel periodo marzo-giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. Per tali interventi il nulla osta potrà essere rilasciato nell'ambito del procedimento di approvazione del piano di Attività di Bonifica di cui all'articolo 26 della L.R. 79/2012 a condizione che gli interventi siano sufficientemente definiti per poterne permettere la loro valutazione.

Il disciplinare di cui all'articolo 16, comma 4 potrà individuare alcune tipologie di intervento che non necessitano di nulla osta.



CAPO II – DISCIPLINA DELLE AREE CONTIGUE

Art. 10

Ambito di applicazione e contenuto

1. Le Aree contigue, come definite ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 30/2015, sono costituite da un complesso di aree naturali diverse per caratteristiche naturalistiche e utilizzazione antropica. La loro perimetrazione risulta dalla cartografia allegata. Le norme riportate nel presente Capo II riportano la disciplina cui dovranno uniformarsi gli strumenti urbanistici e i regolamenti degli Enti, secondo le specifiche competenze.
2. Ove non diversamente specificato, la disciplina di cui al presente Capo opera nell'intero ambito geografico delle Aree contigue. Il riferimento ad ambiti territoriali specifici si ha quando risulti utile per una maggiore efficacia della disciplina di tutela dell'area protetta.
3. Fermo restando il perseguimento delle finalità dell'articolo 2 del presente Regolamento, la disciplina dell'Area contigua opera una graduazione dell'azione di tutela rispetto all'area di Riserva Naturale, stabilendo misure di disciplina delle attività consentite.
4. Fra le misure di disciplina per la tutela dell'ambiente, sono ricomprese quelle riferite agli assetti edilizi e urbanistici, infrastrutturali, all'uso delle risorse e alla difesa del suolo di cui ai successivi articoli del presente Regolamento.
5. La disciplina specifica anche gli interventi fatti salvi o consentiti, che debbono comunque essere autorizzati, nonchè le attività e gli interventi ammessi senza necessità di nulla osta o di altro atto di assenso dell'Ente gestore.
6. Nel caso in cui la disciplina di cui ai successivi articoli condizioni l'intervento al rispetto delle finalità dell'articolo 2, tale verifica dovrà risultare esplicitamente nell'atto autorizzativo.

Art. 11

Disciplina degli assetti edilizi e urbanistici

1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano nelle Aree contigue delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio (Fi-Pt).
Nell'Area contigua della Riserva naturale Lago di Sibolla si applicano i contenuti della variante RU approvata con Del.C.C. Altopascio n. 47 del 28 luglio 2015 vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.
2. Ferme restando le possibilità di deroga autorizzate dall'Ente gestore nei riguardi di singoli progetti compatibili con le finalità dell'Area protetta, l'introduzione di nuovi assetti edilizi e urbanistici è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) è vietata la previsione di espansioni urbane o di aree urbanizzate comunque corrispondenti a zone omogenee A, B, C, D, F (attrezzature) di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444, salvo l'introduzione di zone omogenee F di modesta consistenza (attrezzature) necessarie per il perseguimento delle finalità dell'articolo 2;
 - b) sono vietate le nuove costruzioni, gli annessi agricoli, le serre, compreso quelle con copertura stagionale salvo quanto previsto dal Disciplinare di cui al successivo articolo 16, comma 1;
 - c) sono vietate le iscrizioni pubblicitarie e segnaletiche salvo quelle necessarie per il perseguimento



delle finalità dell'articolo 2.

3. Con le stesse possibilità di deroga previste al comma precedente, le modifiche all'interno degli assetti edilizi e urbanistici preesistenti sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a) sono vietati gli ampliamenti volumetrici, il trasferimento di volumetrie, la ristrutturazione di tipo D3 e la ristrutturazione urbanistica salvo che per gli assetti privi di testimonianza storico-architettonica, così classificati ai sensi della disciplina comunale del patrimonio edilizio esistente;
- b) sono vietati i cambiamenti di destinazione d'uso, salvo che per destinazioni compatibili con il perseguimento delle finalità dell'articolo 2;
- c) sono altresì consentite opere necessarie per il superamento delle barriere architettoniche, alla protezione civile e per posti di vigilanza e di soccorso.

4. Sugli immobili con destinazione d'uso non agricola potranno essere consentiti interventi di manutenzione restauro e ristrutturazione edilizia con esclusione dei tipo D3 se l'immobile risulta classificato di valore storico testimoniale e di tipo D2 nel caso di immobile di rilevante valore storico testimoniale.

Art. 12

Disciplina degli assetti infrastrutturali

1. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano nelle Aree contigue delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio (Fi-Pt). Nell'Area contigua della Riserva naturale Lago di Sibolla si applicano i contenuti della variante RU approvata con Del.C.C. Altopascio n. 47 del 28 luglio 2015 vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. Con riferimento all'introduzione di nuovi assetti in tutta l'Area contigua è vietata la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali quali strade, canali, ponti, piloni, palificate, recinzioni, silos, antenne, manufatti in genere, salvo quelli necessari al perseguimento, delle finalità dell'articolo 2 e salvo quelli strettamente necessari ed a servizio esclusivo degli abitanti residenti all'interno dell'Area contigua.

3. E' vietata l'ostruzione, anche temporanea, con qualunque mezzo o attrezzatura, della sommità degli argini, nonché di una fascia di terreno di 4 m. dal piede esterno degli stessi.

4. Sono consentiti, previo nulla osta dell'Ente gestore, la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine di decompressione, stazioni di trasformazione, pozzi, canalizzazioni e attrezzature per l'irrigazione e per la deviazione e regimazione di acque superficiali non in contrasto con le finalità dell'art. 2 e in osservanza delle disposizioni contenute nel Disciplinare per la gestione e la valorizzazione delle aree agricole di cui all'articolo 16, comma 1. Nella progettazione, costruzione e gestione di tali impianti dovranno comunque essere considerate idonee protezioni e dispositivi atti ad evitare danni alla fauna, con particolare riguardo alla salvaguardia dei roditori autoctoni e degli anfibi, secondo specifiche tecniche fornite dall'Ente gestore. Tali impianti non dovranno determinare la riduzione di superficie degli habitat palustri.

5. E' altresì consentita, previo nulla osta, la realizzazione di:

- a) percorsi per mezzi motorizzati indispensabili per l'esercizio delle attività agricole, selvicolturali, pastorali e zootecniche, per l'esecuzione di opere pubbliche, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, per lo spegnimento degli incendi e per la protezione civile in genere;
- b) viabilità poderale con caratteristiche e dimensione strettamente funzionale alla conduzione del fondo;
- c) piste di servizio, serbatoi di riserva d'acqua e le infrastrutture di prevenzione e di spegnimento



degli incendi;

d) infrastrutture tecniche per la protezione civile e per la difesa idraulica.

6. La posa in opera di tubazioni, cavi, condotte, interrati di qualsiasi entità è consentita solo in funzione del perseguimento delle finalità dell'articolo 2 e a condizione che le conseguenti modificazioni, morfologiche, vegetazionali e degli assetti idrogeologici siano temporanee: in tal caso i progetti dovranno contenere impegni precisi - tramite atti d'obbligo o atti convenzionali - alla risistemazione dei luoghi in tempi e con modalità definite. Sono comunque consentiti gli impianti a rete o puntuali di interesse locale, a servizio esclusivo degli abitanti residenti entro il perimetro delle Aree contigue.

7. Negli interventi sugli assetti infrastrutturali esistenti, ivi comprese il sistema dei ponti dei porti e degli approdi, sono consentiti i seguenti interventi:

- a) la manutenzione, il restauro, il risanamento, il recupero delle infrastrutture esistenti;
- b) l'introduzione di nuovi assetti nelle forme, materiali, tecnologie e la modifica sostanziale o la sostituzione di quelli preesistenti, purché imposti da normative tecniche di sicurezza, da esigenze funzionali proprie della classificazione dell'opera o dalla necessità di recupero di situazioni di degrado in atto, anche paesaggistico, diversamente recuperabili.

Art. 13

Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo - Attività vietate

1. In tutta l'Area contigua è vietato:

- a) l'introduzione di nuovi assetti infrastrutturali e le trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali, ivi comprese le cave, anche di prestito e le discariche di qualsiasi tipo;
- b) la sottrazione di superficie alle aree palustri tramite il prosciugamento artificiale delle stesse o attraverso l'espansione di pratiche colturali di qualunque tipo e la realizzazione di superfici impermeabilizzate;
- c) il governo a ceduo delle superfici boscate interne alle Aree contigue, salvo i casi previsti da eventuali Piani di gestione forestale ai sensi della L.R. 39/2000 in corso di validità alla data di approvazione del presente regolamento, coerente con i contenuti di cui all'articolo 14, comma 1, lett.f) nonché ogni modificazione degli assetti boschivi e palustri;
- d) l'introduzione di specie animali e/o vegetali aliene o l'attuazione di interventi in grado di favorirne la diffusione;
- e) la navigazione nei canali con barchini a motore, a eccezione di quelli elettrici, salvo ai mezzi destinati alla vigilanza e al soccorso;
- f) la circolazione e la sosta, con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade e dei parcheggi in prossimità dei porti, nonché delle strade private, salvo i mezzi necessari per l'esercizio dell'attività agricola, di quelli destinati alla vigilanza, al soccorso, al controllo della sicurezza idraulica ed alle attività di gestione conservativa dell'ambiente naturale e di studio autorizzate, ivi comprese quelle relative al controllo ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 3/1994;
- g) la circolazione e la sosta con veicoli a motore, lungo l'argine destro del Canale del Terzo, nel tratto compreso tra il Ponte delle Morette ed il Ponte dei Righetti, con le seguenti eccezioni:
 - i mezzi di vigilanza e soccorso, quelli del personale incaricato del controllo sulla sicurezza idraulica o di compiere interventi o attività funzionali alla gestione della Riserva e alla sua fruizione turistica (accesso all'osservatorio Biagiotti), autorizzate dall'Ente Gestore possono accedere in entrambe le direzioni;



- gli aventi diritto che devono accedere ai fondi possono percorrere solo il tratto compreso tra Ponte dei Righetti e lo spigolo nord della Riserva, accedendovi esclusivamente da nord (ponte Righetti); per aventi diritto si intendono i proprietari o conduttori dei fondi, per esigenze legate alle attività agricole, e i titolari e frequentatori degli appostamenti fissi per i quali l'argine costituisce via di accesso.

La Giunta Regionale, con specifico atto, definisce le modalità operative che disciplinano l'accesso agli aventi diritto. Nelle more si applicano le disposizioni contenute nella Determina dirigenziale Provincia di Pistoia n. 385 del 9 aprile 2014.

h) l'attività florovivaistica;

i) lo sviluppo di zone destinate all'arboricoltura da legno, se non previste dal Disciplinare di cui all'articolo 16, comma 1;

l) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, fossi, siepi, filari alberati e alberi camporili;

m) il danneggiamento e l'asportazione delle specie vegetali autoctone e della flora spontanea fatti salvi gli interventi di cui all'art.14 comma 1, lettera e) e di cui all'art.15, comma 1 lettera a) e le normali operazioni colturali su terreni agricoli di cui all'art.80, comma 10 della l.r. 30/2015;

n) l'accensione e l'uso di fuochi all'aperto, compreso l'abbruciamento della cannuccia di palude (*Phragmites australis*) e di residui vegetali in generale;

o) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi sostanza chimica, ad eccezione di quelle eventualmente necessarie per l'esecuzione di interventi di conservazione coerenti con le finalità delle Riserve, nonché di quelle ammesse nell'ambito della conduzione dell'agricoltura biologica e/o integrata; la distruzione o l'alterazione dei cicli biologici e naturali e l'abbandono di rifiuti;

p) il sorvolo da parte di qualsiasi tipo di velivolo, mezzo aereo, drone o aereomodellismo, a quota inferiore a 150 m, fatte salve le finalità di soccorso ed emergenza, le operazioni necessarie al decollo e all'atterraggio nell'aviosuperficie "Generale da Barberino" in località Botteghe nel Comune di Fucecchio, nonché i casi previsti nell'ambito di progetti di conservazione autorizzati dall'Ente gestore;

q) il disturbo, la cattura, l'uccisione della fauna selvatica, salvo quanto previsto dalla vigente normativa sull'attività venatoria e da eventuali interventi di controllo approvati dall'Ente competente;

r) la costruzione di strutture di osservazione, anche temporanee, nei luoghi di nidificazione di specie protette, con particolare riferimento alle garzaie.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Piano faunistico venatorio regionale di cui all'articolo 6 ter della l.r. 3/1994 o, in mancanza, a partire dalla stagione venatoria 2022-2023, nelle aree di "prioritario interesse ambientale" dell'area contigua della Riserva naturale Lago di Sibolla, definite nella variante RU approvata con Del.C.C. Altopascio n. 47 del 28 luglio 2015, è vietata la caccia nonché l'istituzione di aree per addestramento cani e per il tiro a piattello o altra attività di tiro.

Art. 14

Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo - Attività consentite previo nulla osta/atto di assenso dell'Ente gestore

1. Sono consentiti previo rilascio di nulla osta o di diverso atto di assenso dell'Ente gestore i seguenti interventi:

a) le opere antincendio;

b) gli interventi di ricerca archeologica, purché le opere relative non comportino definitiva alterazione paesaggistica e ambientale: gli impegni alle risistemazioni e ai ripristini dovranno risultare da atti d'obbligo o convenzionali, riferiti a tempi e a modalità definite;

c) opere di protezione civile rese necessarie a seguito di calamità naturali;

d) le opere di difesa del suolo e di difesa idraulica e idrogeologica, da effettuarsi, in tutti casi ove sia



possibile, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque con criteri atti a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico degli interventi e a favorire la rinaturalizzazione dei luoghi interessati;

e) lo sfalcio della vegetazione palustre esternamente ai "chiari" di caccia, con particolare riferimento alle formazioni a dominanza di cannuccia di palude (*Phragmites australis*), da effettuarsi esclusivamente nel periodo compreso dal 10 agosto al 31 ottobre. Le attività di sfalcio della vegetazione palustre possono essere anticipate al 1 agosto se previste nell'ambito di specifici progetti di conservazione di habitat e specie, oppure se previste dallo specifico Disciplinare di cui all'art.16, comma 3. L'eventuale anticipo al 1 agosto dovrà comunque tenere in considerazione l'andamento delle attività riproduttive delle specie faunistiche in relazione alle condizioni climatiche stagionali;

f) interventi selvicolturali, se coerenti con i seguenti indirizzi e prescrizioni:

- l'attività selvicolturale deve assicurare il mantenimento dei soprassuoli nel migliore stato di conservazione, anche in relazione alla presenza di habitat e specie di interesse comunitario. La gestione deve essere orientata esclusivamente alla ricostituzione e alla crescita equilibrata della vegetazione spontanea e autoctona. Il governo a ceduo dei soprassuoli è ammesso nella misura massima di un quinto della superficie boscata, afferente alla medesima proprietà, esclusivamente se previsto nell'ambito di un Piano di gestione forestale regolarmente approvato e in corso di validità. Sono comunque esclusi dalla ceduzione tutti i boschi entro un raggio di 40 metri dagli impluvi e dalle aree umide di qualunque estensione, anche a carattere temporaneo.

- Sono comunque ammessi le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti, i tagli fitosanitari, i tagli di ricostituzione e di riconversione boschiva, l'avviamento ad alto fusto, nonché i tagli destinati al ripristino di soprassuoli danneggiati dal fuoco o da altri eventi calamitosi. È inoltre consentito il taglio delle piante secche, divelte o stroncate e degli alberi in precarie condizioni fitosanitarie e/o instabili per fitopatie o altri problemi statico-strutturali, secondo quanto previsto dal regolamento 48/R/2003 "Regolamento forestale della Toscana".

- La gestione forestale deve risultare coerente con gli obiettivi di tutela dei boschi planiziali e igrofilo e degli habitat forestali di interesse comunitario, con la disciplina del PIT Piano paesaggistico regionale e con le Misure di conservazione di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454 e Del.GR 15 dicembre 2015, n. 1223;

g) gli interventi di manutenzione ordinaria dei torrenti e del reticolo idrografico minore di competenza del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. Gli interventi di manutenzione devono comunque escludere il taglio della vegetazione nel periodo marzo-giugno in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante. Per tali interventi il nulla osta potrà essere rilasciato nell'ambito del procedimento di approvazione del piano di Attività di Bonifica di cui all'articolo 26 della L.R. 79/2012 a condizione che gli interventi siano sufficientemente definiti per poterne permettere la loro valutazione.

Il disciplinare di cui all'articolo 16, comma 4 potrà individuare alcune tipologie di intervento che non necessitano di nulla osta.

Art. 15

Disciplina d'uso delle risorse e per la difesa del suolo - Attività consentite

1. Sono sempre consentite e non necessitano di nulla osta o di diverso atto di assenso dell'Ente gestore le seguenti attività:

a) la manutenzione ordinaria degli appostamenti fissi ad uso di caccia, compreso il controllo della vegetazione erbacea all'interno del "chiaro", definito come area immediatamente prospiciente l'appostamento fisso e non interessato dalla presenza del canneto denso. Il controllo della vegetazione potrà avvenire esclusivamente mediante sfalcio, nel periodo compreso dal 15 luglio al 30 settembre, salvo diversa regolamentazione prevista dallo specifico Disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre di cui all'articolo 16, comma 3. E' altresì ammesso, con la medesima tempistica, lo sfalcio della vegetazione (anche a *Phragmites australis*) del solo percorso strettamente necessario all'accesso dei mezzi al "chiaro";



- b) la raccolta dei prodotti secondari del bosco secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalle apposite discipline vigenti;
- c) la coltivazione agricola, il pascolo, la gestione delle opere di regimazione idraulica, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 13, nel rispetto delle norme vigenti e fatti salvi i contenuti dei successivi commi;
- d) lo sfalcio della vegetazione presente sulla parte sommitale degli argini perimetrali dei Fossi del Capannone, dei canali del Terzo e Maestro, anche al fine di consentire un più facile accesso da parte delle Autorità competenti al controllo; tale sfalcio è consentito anche nei tratti di argine interessati da percorsi per la fruizione sostenibile dell'area coerenti con le finalità di cui all'articolo 2.

2. Fatta salva la specifica disciplina di cui all'articolo 13, comma 2 per le aree di "prioritario interesse ambientale" della Riserva naturale Lago di Sibolla, l'attività venatoria nelle Aree contigue è sempre consentita nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) l'esercizio venatorio nell'Area contigua è consentito esclusivamente ai cacciatori iscritti agli ATC competenti territorialmente (sia come ATC di residenza che come ulteriore ATC). È fatto salvo il diritto a esercitare la caccia nell'area contigua per tutti i cacciatori che abbiano optato per la forma di caccia da appostamento fisso in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lett. b) della L.R. 3/1994;
- b) l'esercizio venatorio da appostamento fisso è consentito secondo l'orario previsto nel calendario venatorio regionale; l'esercizio venatorio vagante è consentito da due ore dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio e termina nell'orario previsto dal calendario venatorio regionale;
- c) all'interno delle Aree contigue riconosciute come Zone umide di importanza internazionale (Convenzione Ramsar) "Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla" (DM n.303 e 305 del 21.10.2013) e come Zone di Protezione Speciale per la fauna (ZPS o ZSC/ZPS), sono vigenti le misure obbligatorie di cui al DM 17.10.2007 e relativo recepimento regionale, di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454, relativamente all'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo. Ai fini di consentire lo svolgimento dell'attività venatoria durante la stessa giornata in altri siti non interessati dai divieti di cui al presente articolo e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 e 20 bis della legge n. 110/75 e del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, è consentita la detenzione di munizionamento a piombo purché contenuto in appositi involucri integri che ne impediscano la pronta utilizzazione;
- d) gli appostamenti fissi di caccia, ricadenti nell'Area contigua, così come definiti dal T.U. dei Regolamenti regionali in materia di gestione faunistico venatoria, in attuazione della l.r. 3/94, devono consentire il libero accesso dall'esterno, per rendere possibili i controlli da parte della vigilanza;
- e) divieto di uso e detenzione di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico nonché di visori notturni e ottiche di puntamento di qualsiasi tipologia ad eccezione delle ottiche di puntamento utilizzate nell'ambito degli interventi di prelievo selettivo degli ungulati e degli interventi di controllo ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 3/1994;
- f) divieto di foraggiamento artificiale dell'avifauna con granaglie di qualsiasi tipo;
- g) divieto di uso del cane da seguita all'interno delle aree contigue classificate come Zone umide di importanza internazionale - RAMSAR - per l'intera stagione venatoria;
- h) fatti salvi gli appostamenti già autorizzati e fino al cambio di titolarità, divieto di introduzione di nuovi appostamenti, spostamento degli appostamenti o modifica di tipologia degli appostamenti esistenti alla data di approvazione del presente regolamento. E' comunque consentito il trasferimento di titolarità. Tutti gli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri presenti nell'area no piombo rientrano nella tipologia di cui alla lettera c) articolo 51 del Regolamento regionale n. 48/R/2017 "Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3...". All'interno dell'area "no piombo" non sono rilasciabili appostamenti compresi nella tipologia di cui alla lettere a) b) e d) dell'art. 51 del Regolamento regionale n. 48/R del 2017;
- l) per ogni giornata di caccia il carniere complessivo rispetta i limiti posti dal calendario venatorio regionale.



CAPO III - STRUMENTI ATTUATIVI PER L'USO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI DELLE RISERVE E DELLE AREE CONTIGUE

Art. 16

Disciplinari e Piani d'azione – attività agricole, gestione habitat palustri, gestione idraulica, controllo specie aliene, attività venatorie e alieutiche.

1. In attuazione del presente Regolamento, ed entro 2 anni dalla sua approvazione La Giunta Regionale provvede all'approvazione di un Disciplinare per la gestione e valorizzazione delle attività agricole nelle Aree contigue delle Riserve Naturali. Nelle more di dell'approvazione di tale disciplinare valgono i contenuti dei piani per il sostegno e lo sviluppo dell'agricoltura compatibile delle Aree contigue delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio per quanto non in contrasto con le presenti norme e coerenti con la disciplina dell'integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico.

Il Disciplinare dovrà risultare coerente con i seguenti obiettivi:

- a) mantenimento del paesaggio rurale tradizionale di pianura alluvionale, dei suoi livelli di permeabilità ecologica, del suo valore naturalistico, paesaggistico, identitario ed economico;
- b) riduzione degli impatti delle attività agricole intensive e promozione di quelle tradizionali; la riconversione delle produzioni attraverso lo sviluppo dell'agricoltura eco-compatibile e/o biologica senza pregiudizio alla qualità delle acque;
- c) la riduzione e mitigazione dei danni all'agricoltura derivanti dalla presenza di di popolazioni di cinghiale europeo *Sus scrofa*;
- d) tutela e gestione sostenibile, e coerente con le finalità dell'articolo 2, delle aree umide, permanenti e stagionali, presenti nel territorio agricolo;
- e) applicazione delle Misure di conservazione di cui alla Del.GR 16 giugno 2008, n. 454 e Del.GR 15 dicembre 2015, n. 1223;
- f) applicazione dei contenuti della integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, di cui all'articolo 88 della L.R. 65/2014, come approvato con Del.CR 27 marzo 2015, n.37 e ss.mm.ii.

2. Con il Disciplinare di cui al comma 1 sono stabiliti anche gli importi degli indennizzi per eventuali mancati guadagni derivanti dall'attività agricola, risultanti dall'applicazione dei vincoli di cui al presente Regolamento, oltre all'indennizzo per i mancati guadagni dovuti a eventuali limitazioni stabilite dallo stesso Disciplinare, tenuto conto dei criteri di cui al Reg.1305/2013 CEE o di altro successivo regolamento europeo attinente la compatibilità delle attività agricole con la tutela ambientale.

3. In attuazione del presente Regolamento, ed entro 2 anni dalla sua approvazione, la Giunta Regionale provvede all'approvazione di un Disciplinare per la gestione e conservazione della vegetazione palustre nelle Riserve naturali e nelle Aree contigue. Il Disciplinare dovrà risultare coerente con i seguenti obiettivi:

- a) realizzare una gestione sostenibile della vegetazione palustre, e in particolare elofitica, presente nel complessivo sistema di Riserve naturali e Aree contigue del Padule di Fucecchio e Lago di Sibolla, coerente con le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento e in particolare con i valori naturalistici e paesaggistici e con il riconoscimento dell'area quale Zona umida di importanza internazionale;
- b) fornire informazioni sullo stato di conservazione, estensione ed esigenze ecologiche delle complessive formazioni vegetali e habitat palustri, con particolare riferimento alle formazioni a cannuccia di palude (*Phragmites australis*);
- c) prevedere interventi finalizzati al miglioramento dello stato di conservazione delle formazioni



vegetali e habitat palustri, e delle specie animali e vegetali ad esse legate, ostacolandone i processi di interrimento ed evoluzione della vegetazione anche mediante l'individuazione di quote annuali di superfici da destinare a gestione mediante sfalcio;

d) mappatura di dettaglio dei "chiari" di caccia presenti nelle Aree contigue delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio, così come definiti all'articolo 15, comma 1, lett. a);

e) definizione di modalità operative di sfalcio della vegetazione palustre e di asportazione, localizzazione ed eventuale riuso del materiale sfalcato, con particolare riferimento alle formazioni a cannuccia di palude (*Phragmites australis*).

4. In attuazione del presente Regolamento, ed entro 3 anni dalla sua approvazione, la Giunta Regionale provvede all'approvazione di un Disciplinare per la gestione idraulica delle Riserve naturali e delle Aree contigue, in coerenza con i seguenti obiettivi:

a) coerenza con le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;

b) miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi delle risorse idriche interne alle Riserve naturali e relative Aree contigue;

c) realizzazione di interventi di manutenzione del reticolo idrografico nel rispetto degli habitat e delle specie vegetali e animali autoctone, valorizzando, ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque con criteri atti a minimizzare l'impatto ambientale e paesaggistico ed escludendo il periodo marzo-giugno per gli interventi di taglio della vegetazione sponale, periodo in cui risulta massimo il danno all'avifauna nidificante.

Nelle more dell'approvazione del Disciplinare si applicano le disposizioni del "Regolamento per disciplinare le manovre di apertura e chiusura della cateratte e delle paratoie nel cratere palustre" di cui alla Del.G.P. Pistoia n. 79 del 10.06.2010.

5. In attuazione del presente Regolamento, ed entro 2 anni dalla sua approvazione, la Giunta Regionale provvede alla redazione di un Piano d'azione per il contenimento delle specie aliene invasive valido per i territori delle Riserve naturali e delle relative Aree contigue, in grado di perseguire i seguenti obiettivi:

a) programmazione di una efficace attività di monitoraggio, controllo e/o eradicazione delle specie aliene invasive, animali e vegetali, e del carico di ungulati;

b) applicazione a livello di regolamento delle Misure di conservazione di cui alle Delibere di Giunta regionale 16 giugno 2008, n. 454 e 15 dicembre 2015, n. 1223 nonché dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000 vigenti;

c) individuazione di norme gestionali dei diversi habitat (agricoli, forestali e palustri/lacustri) finalizzate anche al controllo della diffusione di specie aliene invasive e delle popolazioni di cinghiale europeo *Sus scrofa*;

d) individuazione di modalità sostenibili ed efficaci di limitazione del carico di ungulati nel territorio delle Riserve naturali e delle Aree contigue, anche con l'obiettivo di limitare gli impatti degli ungulati sulle attività agricole.

Nelle more dell'approvazione del Piano d'azione, l'Ente gestore potrà farsi promotore, anche attraverso altri Soggetti pubblici/privati da esso autorizzati, di interventi urgenti di controllo numerico e/o di eradicazione nei confronti di specie aliene invasive di interesse unionale o nazionale (di cui al D.Lgs. 230/2017).

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Nulla Osta, autorizzazioni ed atti di assenso nelle riserve e nelle aree contigue

1. Nelle aree delle Riserve naturali il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione



di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al Capo II della L.R. 30/2015.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della L.R. 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'articolo 88, comma 3 della LR 30/2015, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.

5. Nei casi previsti agli articoli 8, 9, e 15 del presente Regolamento, ciascun nulla osta o atto di assenso dovrà contenere esplicito riferimento alla coerenza tra l'intervento o l'azione autorizzata e le finalità dell'articolo 2, nonché le prescrizioni necessarie alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia della fauna e della flora.

6. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della L. 394/1991 ed agli articoli 14 e 18 della L.R. 30/2015.

Art. 18

Danni ed indennizzi

1. I danni provocati alle attività agro-forestali e zootecniche dalla fauna selvatica della Riserva Naturale sono indennizzati dall'Ente gestore, ai sensi della normativa vigente in materia di fauna selvatica, previa richiesta di indennizzo.

Art. 19

Vigilanza e sanzioni

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 56, 63 e 64 della L.R. 30/2015, nonché le ulteriori disposizioni in materia previste dalla normativa di riferimento.

Art. 20

Programmazione dell'Ente gestore

1. Gli atti della programmazione regionale di cui all'articolo 12 della L.R. 30/2015 prevedono specifiche misure ai fini della valorizzazione del sistema delle Riserve naturali del Padule di Fucecchio e del Lago di Sibolla come luoghi privilegiati ove sviluppare attività sostenibili di fruizione turistico-naturalistica, di formazione e informazione sulle tematiche ambientali e di conoscenza dei valori identitari, storico-culturali e naturalistici del territorio.

2. La programmazione dell'Ente gestore è effettuata nel rispetto dei principi di cui agli articoli 57 e 58 della L.R. 30/2015.